

Comune di **ALANNO** Provincia di **PESCARA**

Copia di Deliberazione del consiglio comunale

<p>N. 29 del reg. data 05 Agosto 2003</p>	<p>OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchieri e mestieri affini – Modifica.</p>
---	---

L'anno duemilatre, il giorno cinque, del mese di Agosto, alle ore 19,40, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
TOCCO	ENISIO	SI	
PEZZI	OSCAR	SI	
ODOARDI	ELIO	SI	
DI MICHELE	ANGELO	SI	
ODOARDI-DI MICHELE	LIDIA	SI	
CHIULLI	GIANFRANCO DOMENICO	SI	
DE MELIS	VINCENZO	SI	
ASSETTA	GIOVANNI	SI	
DI DOMIZIO	FABIO	SI	
BUCCELLA	GAETANO CAMILLO	SI	
ODOARDI	GABRIELE		SI
SERAFINI	ANTONIO	SI	
VERROCCHIO	UMBERTO		SI
CANOSA	ALDO		SI
ODOARDI	MARIO		SI
CANALE	RENATO		SI
PERNA	ROCCO		SI

Assegnati n. 17	Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:	Presenti n. 11
In carica n. 17		Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Antonio SERAFINI** nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Vania DE COCCO

La seduta è pubblica

- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

il segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbieri, parrucchieri e mestieri approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10/09.04.2002;

Viste le leggi:

- 161 del 14.02.1963
- 443 del 08.08.1985
- 1 del 04.01.1990
- 57 del 05.03.2001;

Vista la richiesta di variazioni al Regolamento comunale avanzata dagli esercenti le attività di barbieri, parrucchieri e mestieri affini di questo Comune, presentata in data 12.05.2003, prot. 3019 e precisamente:

- Art. 20 – una licenza ogni 600 abitanti per le nuove autorizzazioni;
- Art. 21 – Zona 1 Distanza 300 metri
Zona 2 Distanza 1.000 metri;
- Art.22 – In caso di trasferimento, devono passare cinque anni di attività iniziale;
- Art.25 – proposta di orario: 08,0 / 12,30 e 15,00 / 19,30
Giorni di chiusura : Lunedì e domenica (apertura occasionale);
- Eliminazione della Commissione consultiva visto che il Comune con deliberazione del C.C. n. 29.01.2003 non lo ha individuata come organismo collegiale consultivo indispensabile;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 bis della L. 161/1963. è necessario acquisire il parere obbligatorio ma vincolante di apposita commissione comunale;

Dato atto altresì che questo Ente per valutare le modifiche del Regolamento richieste dagli esercenti convocato per il giorno 12.05.2003:

- la A.S.L. – Scafa
 - la COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO – Pescara
 - la C.N.A. – Organizzazione sindacale di categoria
 - la C.A.S.A. – Organizzazione sindacale di categoria
 - la CONFARTIGIANATO – Organizzazione sindacale di categoria
 - la C.G.i.L. – Organizzazione sindacale dei consumatori
 - la C.I.S.L. – Organizzazione sindacale dei consumatori
 - la U.I.L. – Organizzazione sindacale dei consumatori
- tutti gli esercenti le attività oggetto del regolamento;

Ritenuto che le proposte degli esercenti possano essere accolte sia pure parzialmente nel seguente modo:

Art. 12 : Accertamenti per il rilascio dell'Autorizzazione.

Si aggiunge la lettera g), recante:

“del verificarsi dell'incremento della popolazione pari al 3%, da calcolarsi per il primo rilascio con riferimento alla data di approvazione del Regolamento e per i successivi con riferimento alla data di rilascio dell'ultima autorizzazione”;

L' Art. 20 : Definizione di distanza minima tra esercizi similari, viene riformulato:

“Sono prescritte distanze minime tra esercizi similari.
Detta distanza deve essere misurata dall'asse centrale dell'ingresso dell'attivando esercizio in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale), seguendo il percorso più breve per recarsi da un esercizio all'altro secondo un percorso pedonale.
Qualora la distanza minima debba essere misurata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare sia all'interno di un edificio, essa va calcolata dall'asse centrale dell'ingresso principale dell'edificio”.

Art. 21 – Determinazione delle distanze.

Il comma 2 viene modificato come segue:

- Zona 1 – mt. 300 (escluso il centro storico)
- Zona 2 – mt. 500;

Art. 22 – Trasferimento degli esercizi.

Il comma 3 viene così modificato:

In caso di trasferimento in altre contrade o zone, l'esercizio deve avere un'anzianità di almeno cinque anni, e deve rispettare quanto previsto dall'art. 21 comma 2).

Atteso che la commissione comunale di cui all'art. 16 del regolamento di che trattasi non è stata individuata come organismo collegiale indispensabile e, pertanto, è stata automaticamente soppressa;

Dato atto che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 22 del 22.07.2003, è stata rinviata la trattazione della proposta di modifica del regolamento comunale di che trattasi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

1)- di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbieri Parrucchieri e mestieri affini approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 in data 09.04.2002, come segue:

Art. 12 : Accertamenti per il rilascio dell'Autorizzazione.

Si aggiunge la lettera g), recante:

"del verificarsi dell'incremento della popolazione pari al 3%, da calcolarsi per il primo rilascio con riferimento alla data di approvazione del Regolamento e per i successivi con riferimento alla data di rilascio dell'ultima autorizzazione";

L' **Art. 20 : Definizione di distanza minima tra esercizi similari,** viene riformulato:

"Sono prescritte distanze minime tra esercizi similari.

Detta distanza deve essere misurata dall'asse centrale dell'ingresso dell'attivando esercizio in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale), seguendo il percorso più breve per recarsi da un esercizio all'altro secondo un percorso pedonale.

Qualora la distanza minima debba essere misurata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare sito all'interno di un edificio, essa va calcolata dall'asse centrale dell'ingresso principale dell'edificio".

Art. 21 – Determinazione delle distanze.

Il comma 2 viene modificato come segue:

- Zona 1 – mt. 300 (escluso il centro storico)
- Zona 2 – mt. 500;

Art. 22 – Trasferimento degli esercizi.

Il comma 3 viene così modificato:

In caso di trasferimento in altre contrade o zone, l'esercizio deve avere un'anzianità di almeno cinque anni, e deve rispettare quanto previsto dall'art. 21 comma 2).

2)- di stabilire che restano escluse da tale disciplina le eventuali autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi in corso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata al sopra riportata proposta di deliberazione;

Il Presidente chiede di procedere alla votazione e con il seguente risultato: UNANIMITA'

DELIBERA

1)- di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbieri Parrucchieri e mestieri affini approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 in data 09.04.2002, come segue:

Art. 12 : Accertamenti per il rilascio dell'Autorizzazione.

Si aggiunge la lettera g), recante:

del verificarsi dell'incremento della popolazione pari al 3%, da calcolarsi per il primo rilascio con riferimento alla data di approvazione del Regolamento e per i successivi con riferimento alla data di rilascio dell'ultima autorizzazione";

L' Art. 20 : Definizione di distanza minima tra esercizi similari, viene riformulato:

"Sono prescritte distanze minime tra esercizi similari.

Detta distanza deve essere misurata dall'asse centrale dell'ingresso dell'attivando esercizio in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale), seguendo il percorso più breve per recarsi da un esercizio all'altro secondo un percorso pedonale.

Qualora la distanza minima debba essere misurata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare sito all'interno di un edificio, essa va calcolata dall'asse centrale dell'ingresso principale dell'edificio".

Art. 21 – Determinazione delle distanze.

Il comma 2 viene modificato come segue:

- Zona 1 – mt. 300 (escluso il centro storico)
- Zona 2 – mt. 500;

Art. 22 – Trasferimento degli esercizi.

Il comma 3 viene così modificato:

In caso di trasferimento in altre contrade o zone, l'esercizio deve avere un'anzianità di almeno cinque anni, e deve rispettare quanto previsto dall'art. 21 comma 2).

2)- di stabilire che restano escluse da tale disciplina le eventuali autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi in corso.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
-------------------	-----------------------

(cancellare il parere che non interessa)

DATA 31-07-2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Carmine Colasante)

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **CONTABILE** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione.

FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
-------------------	-----------------------

(cancellare il parere che non interessa)

DATA 31-07-2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Carmine Colasante)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.: Carmine COLASANTE

IL PRESIDENTE

f.to: Antonio SERAFINI

Il Segretario Comunale

f.to: D.ssa Vania DE COCCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **06 AGO. 2003** con prot. n. **5318** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 167/2000) con lettera n. _____ in data _____

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____ in data _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000)


Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li **06 AGO. 2003**



Il Responsabile del Servizio

.....